

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 - 2023
(Enti con Popolazione fino a 2.000
Abitanti)**

**Comune di Bastia Mondovì
Provincia di Cuneo**

SOMMARIO

- a) **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Protocollo, richiesta accesso atti, relazioni con il pubblico, agricoltura, gestione dell'ambiente, anagrafe, stato civile, turismo, cultura, sport e tempo libero;

Servizi gestiti in forma associata

Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi, Procedure di acquisto di beni, servizi e forniture, segreteria comunale, polizia municipale e amministrativa locale, catasto;

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio socio assistenziale, Servizio idrico integrato, Servizi cimiteriali, Servizio sportello unico attività produttive, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio di Tesoreria Comunale, Servizio mensa scolastica;

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

- CALSO Spa
- GAL Mongioie
- Fingrandia Spa
- S.M.A.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente, nel periodo di Bilancio 2021/2023, rileva quanto segue.

L'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008, al comma 1 prevede che per il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

A seguito di procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, si è rilevata l'assenza di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, dato che si inserisce nella redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione come disposto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 che pertanto non viene redatto.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, il quale avendo valenza quinquennale non coincide completamente con l'orizzonte temporale del presente documento, la programmazione e la gestione dovranno essere improntate sul contenimento delle aliquote dei principali tributi comunali nei limiti strettamente necessari per garantire gli equilibri di bilancio:

Dal 2020 l'art. 1, comma 780 della l. 160/2019 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, limitatamente alla disciplina che riguarda l'IMU e la Tasi e contestualmente al comma 738 dell'art. 1 della medesima legge è stata disciplinata la nuova imposta comunale IMU;

Al fine di mantenere gli equilibri di bilancio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/07/2020 ha deciso di stabilire le nuove tariffe che per la nuova imposta municipale propria inglobano le precedenti tariffe 2019 decise per l'IMU e la TASI.

Nel seguente prospetto si riportano le aliquote dell' IMU 2020 che verranno confermate per l'anno 2021:

CASISTICHE IMMOBILI	NOTE	ALIQUOTA IMU (per mille)
ABITAZIONE NON PRINCIPALE (SECONDE CASE)		10
AREE FABBRICABILI		8,7
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO O IN LOCAZIONE (CON ALCUNE LIMITAZIONI)	BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	8,7
IMMOBILI SEDE DI ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE		8,7

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTI-STICO	BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	8,7
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABI-TABILI	BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	8,7
ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A1 - A8 - A9	€ 200,00 DETRAZIONE	4
ABITAZIONI PRINCIPALI (ECCEP TO CAT. A1-A8-A9)	ESCLUSE	0
PERTINENZE ABITAZIONI PRINCIPALI (C2 - C6 - C7 UNA UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA)	ESCLUSE	0
TERRENI AGRICOLI		8,7
TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI	ESENTI	0
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE A SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLA-MENTO, SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO A CONDIZIONE CHE NON SIA LOCATA	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE A CONDIZIONE CHE NON SIA LOCATA	ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	0
IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI ISTITUZIONALI (STATO, REGIONI, PROVINCIA, COMUNE ECC.)	ESENTI	0

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

FABBRICATI CATEGORIE DA E1 A E9 (ES. DESTINATI AI CULTI O COSTRUZIONI PRESSO I CIMITERI)	ESENTI	0
FABBRICATI CON DESTINAZIONI A USI CULTU-RALI	ESENTI	0
FABBRICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DEL CULTO	ESENTI	0
IMMOBILI POSSEDUTI .E UTILIZZATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA' ASSISTENZIALI, RICETTIVE, RICREA- TIVE CON MODALITA' NON COMMERCIALI	ESENTI	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI	0
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IM-PRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTAN-TO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI O UTILIZZATI	ESENTI	0

Con deliberazione da approvarsi prima del Bilancio di Previsione 2021-2023 l'aliquota relativa all'addizionale comunale verrà portata a 0,7 %.

Per quanto riguarda la TARI, questo Ente vuole porre in essere una politica impositiva improntata al contenimento della pressione, in ottemperanza tuttavia al disposto dell'art. 1, comma 654 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 il quale dispone che " *in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,*".

Inoltre con deliberazione del 31 ottobre 2010, n. 433/2019/R/RIF l'autorità di regolamentazione per Energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato un nuovo metodo tariffario (MTR) per la determinazione del PEF;

Il Comune di Bastia Mondovì approverà il relativo PEF secondo le scadenze fissate dalla normativa e non appena l'Ente gestore trasmetterà il PEF.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021. Esso sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Entro il 31.03.2021 il Comune approverà un Regolamento per disciplinare il suddetto canone patrimoniale.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà svolgere una costante azione volta alla creazione di sinergie, economiche ed organizzative, con gli altri soggetti, istituzionali e non, che esercitano la propria azione e influenza nell'area di riferimento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente valuterà l'opportunità di addivenire alla contrazione di mutui.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di contemperare la necessità di riduzione delle spese con quella di assicurare il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'attuazione degli obblighi di gestione associata in tempo vigenti.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Con riferimento alle attività dell'Ente, si segnala che non sono previsti acquisti di servizi di importo superiore a € 40.000,00.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

La lettera e), del comma 2, dell'art. 57 del 124/2019 abroga invece l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Con deliberazione n° 1 del 07/01/2021 è stato approvato il Piano Triennale Opere Pubbliche 2021-2023.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale**Personale**

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1			
Cat. C1	1	1	
Cat. B3	1	1	
Cat. B8	1	1	
Cat. A			
TOTALE	3	3	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12: 3

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed a livello annuale costituisce, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997 n°. 449, degli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 18.08.2000 n°. 267, e degli artt. 6, commi 4 e 6, e 35, comma 4, del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165, adempimento obbligatorio in mancanza del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere all'assunzione di nuovo personale ed è altresì fatto obbligo a tutte le Amministrazioni Pubbliche, pena il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12.11.2011 n°. 183 (Legge di Stabilità 2012), che, ai primi tre commi, in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, testualmente dispone:

“ 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare ”.

Si fa presente che il quadro normativo in materia di spese di personale degli Enti Locali fissa una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili che devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali degli Enti, in linea con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici.

Regole particolari disciplinano il ricorso a forme di lavoro flessibile (assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione – lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione lavoro e di lavoro accessorio):

rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009) [art. 9, c. 28, D.L. n° 78/2010, Dipartimento Funzione Pubblica circolare n° 5/2013 p. 7, Corte Conti, Sezione Autonomie, delibera n° 13/2015];

per le Amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, media della spesa sostenuta per assunzioni con contratto di lavoro flessibile nel triennio 2007-2009 [art. 9, c. 28, D.L. n° 78/2010, Dipartimento Funzione Pubblica circolare n° 5/2013 p. 7, Corte Conti, Sezione Autonomie, delibera n° 13/2015];

a termini dell'art. 36 del D.Lgs. 30.03.2001 n° 165, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 25.05.2017 n° 75, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “ soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”; tale criterio non vale per i contratti di formazione lavoro, che, pur instaurando una forma di lavoro flessibile, richiedendo un investimento in termini formativi, anche nella prospettiva della successiva conversione non possono essere attivati “ soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ”;

- relativamente alla spesa strettamente necessaria per assunzioni a tempo determinato per far fronte a servizi essenziali, la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con delibera n° 1/2017 ha stabilito che, ai fini della de-terminazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n° 78/2010 e ss. mm. e ii., l'Ente Locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007 – 2009 “ può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento ”. Il principio di diritto espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la delibera predetta risulta condiviso dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – con deliberazione n. FVG/3/2018/PAR, che, riguardo al quesito portato alla sua attenzione, pone in rilievo la “

necessità di assolvere l'onere di motivazione in modo da fornire adeguata evidenza all'individuazione della soluzione più ragionevole sia in termini di efficienza che di economicità".

Il D.Lgs. 25.05.2017 n°. 75 ha apportato innovazioni in materia di programmazione del personale, sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni, da intendersi come somma dei " posti coperti " con il " personale assumibile ". Nel dettaglio, l'art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165, come modificato dall'art. 4, del predetto D.Lgs. n°. 75/2017, recita al comma 2, primo periodo, quanto segue: " *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter* Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ". In altri termini, si è previsto il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come " contenitore " che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate e la " nuova " dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una " dotazione di spesa potenziale massima sostenibile " per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.

In attuazione dell'art. 6-ter del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165, introdotto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017 n°. 75, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha emanato in data 8 maggio 2018 le " *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA* ", registrate presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ. 1477 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n°. 173 del 27 luglio 2018.

Il D.L. 30.04.2019 n°. 34 (cd. "Decreto Crescita"), recante " *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi* ", convertito, con modificazioni, dalla L. 28.06.2019 n°. 58, all'art. 33, e, in sua applicazione, il Decreto in data 17.03.2020, recante " *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni* ", adottato dal Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n°. 108 in data 27.04.2020, hanno stabilito nuove regole in base alle quali i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Il nuovo regime, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over legato alle cessazioni di personale intervenute nel corso del quinquennio precedente, si basa su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune. Le nuove regole per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte

dei Comuni risultano illustrate nella Circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 13.05.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n°. 226 in data 11.09.2020.

Il nuovo sistema volto alla determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni prevede che le assunzioni possono essere effettuate sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

In particolare, per "Spesa del personale" si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Le "Entrate correnti" sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Le nuove regole in base alle quali i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato classificano, innanzi tutto, i Comuni in 9 fasce demografiche:

- Comuni con meno di 1.000 abitanti;
- Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
- Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
- Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

L'art. 4, comma 1, del Decreto Interministeriale in data 17.03.2020 individua i valori – soglia di massima spesa del personale, che devono essere rispettati dai Comuni in base alla fascia di classificazione:

Fasce demografiche	Valore soglia
a) Comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

b) Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) Comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 13.09.2020 chiarisce, riguardo a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto Interministeriale in data 17.03.2020, che i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia indicato nella tabella di cui all'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella contenuta nell'art. 5, che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale.

L'art. 5, comma 1, del Decreto Interministeriale in data 17.03.2020 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

Comuni		2020	2021	2022	2023	2024
a)	Comuni con meno di 1.000	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

	abitanti					
b)	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
e)	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d)	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e)	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
t)	Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g)	Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h)	Comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i)	Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

L'art. 5, comma 2, del Decreto Interministeriale in data 17.03.2020 dispone che per il periodo 2020 - 2024, i Comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella di cui al comma 1, fermo restando il limite del valore soglia per ciascun Ente indicato nella tabella di cui all'art. 4, comma 1, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

L'art. 5, comma 3, del Decreto Interministeriale in data 17.03.2020, riguardo alle misure per i piccoli Comuni e le Unioni di Comuni, dispone che *“ Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché' collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della*

medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.”.

L'art. 6 del Decreto Interministeriale in data 17.03.2020 stabilisce, ai commi 1 e 2, che i Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del medesimo Decreto, risulta superiore al valore soglia di cui alla tabella seguente adottano un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto suindicato, fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento e che, a decorrere dal 2025, i Comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del citato valore soglia:

Fasce demografiche	Valore soglia
a) Comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5 %
b) Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6 %
c) Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6 %
d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2 %
e) Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9 %
f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0 %
g) Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6 %
h) Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,8 %
i) Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3 %

L'art. 6, comma 3, del Decreto Interministeriale in data 17.03.2020 individua la fattispecie dei Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle di cui agli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1. Come chiarisce la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 13.09.2020, questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

L'art. 7, comma 1, del Decreto Interministeriale in data 17.03.2020 sancisce che “ *La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* ”.

Dato atto, nei termini che precedono, del quadro normativo di riferimento in materia, si fa presente, riguardo alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021 - 2023 e per l'anno 2021 nel Comune di Bastia Mondovì, quanto appresso riportato.

Il D.L. 13.08.2011 n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011 n°. 148, recante “ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo* ”, dispone, all'art. 16, comma 31, quanto segue: “ *A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti* ”.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Il Comune di Bastia Mondovì ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti (popolazione residente alla data del 31/12/2020 pari a n°. 640 abitanti), per cui non è soggetto alle regole che disciplinano il patto di stabilità interno.

L'art. 1, comma 562, primo periodo, della L. 27.12.2006 n°. 296, come da ultimo modificato dall'art. 4 ter, comma 11, della L. 26.04.2012 n°. 44, di conversione del D.L. 02.03.2012 n°. 16, testualmente recita:

“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008”.

Si fa presente che, anche dopo il Decreto in data 17.03.2020 adottato dal Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, rimane imprescindibile, per i Comuni non soggetti alle regole disciplinanti il patto di stabilità interno, il rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006 n°. 296.

La dotazione organica del Comune di Bastia Mondovì, facente riferimento al personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data del 01.01.2021, risulta essere la seguente:

DOTAZIONE POSTI IN PIANTA ORGANICA (N°. 3 POSTI)					PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 01.01.2021 (N°. 3 UNITA')		
CATEG.	AREA	NUMERO	COPERTO CON PERSONALE DI RUOLO	VACANTE	AREA	DI RUOLO	FUORI RUOLO
						CATEG. E POS. ECON.	CATEG. E POS. ECON.
C	AMM.VA/ VIGILANZA	1	1	0	AMM.VA/ VIGILANZA	1 IN C1	0
B	CONTABILE	1	1	0	CONTABILE	1 in B3	0
B	TECNICA	1	1	0	TECNICA	1 IN C1	0

Si rileva, ai fini della ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero del personale in servizio di ruolo di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12.11.2011 n°. 183 (Legge di Stabilità 2012), che non risultano esuberi di personale di ruolo in relazione alla dotazione organica e, pertanto, non si evidenziano situazioni soprannumerarie, ragion per cui l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2021 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

In relazione alla ricognizione annuale di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12.11.2011 n°. 183 (Legge di Stabilità 2012), si fa presente che le condizioni di eccedenza di personale si rilevano dall'impossibilità per l'Ente di rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il “tetto di spesa del personale”. Per quanto riguarda il Comune di Bastia Mondovì, ente

non soggetto alle regole che disciplinano il patto di stabilità interno ma obbligato all'osservanza dei vincoli e dei limiti in materia di spese di personale sanciti dall'art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006 n°. 296, come da ultimo modificato dall'art. 4 ter, comma 11, della L. 26.04.2012 n°. 44, di conversione del D.L. 02.03.2012 n°. 16, e dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n°. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010 n°. 122 e ss. mm. e ii., come modificato dall'art.11, comma 4-bis, del D.L. 24.06.2014 n°. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.2014 n°. 114, si osserva che, sulla base dei dati contabili presenti nel Bilancio di Previsione 2021/2023, di prossima approvazione, predisposto secondo i nuovi principi contabili generali e applicati di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n°. 118, coordinato con il D.Lgs. 10.08.2014 n°. 126, le spese riferite al personale in servizio di ruolo alla data del 31/12/20 previste per l'anno 2021, al lordo degli oneri riflessi a carico Ente e dell'IRAP, ammontano, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, pari a € 72.010,00, mentre le spese di personale sostenute nell'anno 2008, desunte dal Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2008, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 2 in data 23.04.2009, esecutiva a termini di legge, ammontavano, al lordo degli oneri riflessi a carico Ente e dell'IRAP, a € 129.879,00, per cui risulta rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006 n°. 296, come da ultimo modificato dall'art. 4 ter, comma 11, della L. 26.04.2012 n°. 44, di conversione del D.L. 02.03.2012 n°. 16.

La dotazione organica del Comune di Bastia Mondovì, nella composizione attualmente in essere, tenuto conto delle esigenze operative connesse al funzionamento dei servizi istituzionali dell'Ente, viene confermata e mantenuta invariata.

Riguardo alla situazione relativa al fabbisogno di personale del Comune di Bastia Mondovì, si evidenzia che, a decorrere dal 04.02.2019, si è reso vacante nell'organico dell'Ente il posto di " Collaboratore Amministrativo " - Categoria B - Posizione Economica iniziale B3 - presente, in pianta organica, nell'Area Contabile, in forza del fatto che il dipendente che lo occupava a tempo pieno ed indeterminato è transitato nei ruoli di altra Pubblica Amministrazione a seguito del superamento di un concorso pubblico bandito dall'Amministrazione di destinazione per l'assunzione a tempo indeterminato di un " Istruttore - Area Contabile - Categoria C - Profilo Professionale C1 ", per cui esigenze operative connesse al funzionamento dell'Ufficio Ragioneria e Tributi, tenuto anche conto della miriade di novità legislative strutturali e dell'attribuzione di nuove e complesse competenze ai Comuni, hanno indotto l'Amministrazione Comunale a dare corso, pianificandone l'attivazione in sede di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, all'assunzione, a tempo pieno e determinato e salvo possibilità di proroga nel rispetto dell'art. 19 del D.Lgs. 15.06.2015 n°. 81, come modificato dall'art. 1 comma 1, del D.L. 12.07.2018 n°. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 09.08.2018 n°. 96, di una unità di personale in Area Contabile, con profilo professionale di Collaboratore Amministrativo e con inquadramento in Categoria B ed in Posizione Economica iniziale B3, in quanto senza la presenza di detta unità di personale, si sarebbe pregiudicata la funzionalità stessa di un servizio essenziale ed infungibile sia in relazione all'attività istituzionale dell'Ente sia in relazione ai bisogni della collettività amministrata; vedasi anche sul punto la Procura Regionale presso la Sezione Regionale per la Campania della Corte dei Conti Campania - Atti del fascicolo istruttorio n°. 2012/03026 - secondo la quale: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei

principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali”.

Dal giorno 01/12/2020 il Comune ha provveduto a coprire, attraverso lo scorrimento della graduatoria del Comune di Monastero di Vasco, approvata il 27/07/2020, per un posto da “Collaboratore Amministrativo, cat. B, posizione economica B3, a tempo pieno e indeterminato”, il posto di “Collaboratore Amministrativo” – Categoria B – Posizione Economica iniziale B3 – presente, in pianta organica, nell’ Area Contabile, a seguito dell’attivazione di una procedura selettiva di cui alla determinazione n°. 107 in data 06.08.2020 assunta dal Segretario Comunale in qualità di Referente dell’Area Servizi Amministrazione Generale.

Si fa presente che, a decorrere dal 01/05/2021, si renderà vacante nell’organico dell’ Ente il posto di “Istruttore Amministrativo” – Categoria C – Posizione Economica iniziale C1 – presente, in pianta organica, nell’Area Servizi Demografici – Commercio – Agricoltura – Vigilanza, in forza del fatto che il dipendente addetto a tale ruolo, a tempo pieno ed indeterminato, è transitato nei ruoli di altra Pubblica Amministrazione a seguito del superamento di un concorso pubblico bandito dall’ Amministrazione di destinazione per una assunzione a tempo pieno e indeterminato. Verificatasi dunque la necessità di coprire tempestivamente il posto vacante l’Amministrazione ha deciso di attingere un candidato idoneo dalla graduatoria del Comune di Monticello D’Alba in qualità di Istruttore Amministrativo, assunto a tempo determinato e pieno, sino al 31/12/2021. Si rimanda al 2022 la copertura del posto vacante a tempo pieno e indeterminato ridimensionato alle sole competenze inerenti i Servizi Demografici, Commercio e Agricoltura.

Sulla scorta di quanto precede, considerato che il Comune di Bastia Mondovì, come si rileva dal Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 5 in data 09.07.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie e di squilibrio economico – finanziario di cui agli artt. 242 e 244 del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii. e non ha personale in soprannumero, ossia personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, né si riscontrano eccedenze di personale in relazione alle esigenze operative connesse al funzionamento dei servizi istituzionali dell’Ente, si conviene che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 sia disposta nei termini di seguito indicati:

ANNO 2021

Si prevede l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di un Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione economica C1, viste le dimissioni del dipendente attualmente impegnato presso l’Ufficio Servizi Demografici – Commercio – Agricoltura – Vigilanza attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità poste in essere da altre Pubbliche Amministrazioni.

ANNO 2022

Si prevede l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione economica C1, considerate, nell’anno 2021, le dimissioni del dipendente impegnato presso l’Ufficio Servizi Demografici – Commercio - Agricoltura - Vigilanza. Il posto in argomento verrà ridimensionato alle sole competenze inerenti i Servizi Demografici, Commercio e Agricoltura. Le modalità assunzionali si rimandano a

future e più specifiche disposizioni.

ANNO 2023

Non si prevedono assunzioni.

Resta ferma la possibilità per l'Ente di modificare in qualsiasi momento la presente programmazione di fabbisogno di personale, qualora si verificassero nuove e diverse esigenze, tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio preso in considerazione sia riguardo alle necessità assunzionali, in rapporto all'attività istituzionale del Comune ed ai bisogni della collettività amministrata, sia riguardo all'eventuale sopravvenienza di modifiche normative.

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023														
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BASTIA MONDOVI'														
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA														
N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1	A	001	004	014	07	A01 01	Interventi Frana in Via S. Fiorenzo (presso Chiesa S. Martino)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	NO	0,00	
2	B	001	004	014	07	A01 01	Consolidamento del Versante in frana coinvolgente la Strada Comunale in Località Montechiaro	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	NO	0,00	
3	C	001	004	014	-	-	Manutenzione Straordinaria su Edificio Comunale (denominato Casa Protetta) in uso gratuito all'ASL CN1 - Completamento interventi.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	NO	0,00	
4	D	1	4	14	07	A01 01	Intervento di qualificazione e diminuzione rischio idrogeologico Via Partigiani - Concentrico	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	NO	0,00	
5	E	001	004	014	07	A01 01	Intervento di qualificazione e diminuzione rischio idrogeologico - ripristino frana Località Cascina Alfieri e Località Cerrea Eventi 2016	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	NO	0,00	
6	F	001	004	014	07	A01 01	Lavori di Consolidamento Versante San Fiorenzo, Strada comunale delle Rocche e Strada comunale della Torre	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	NO	0,00	
7	G	001	004	014	07	A01 01	Bando efficienza energetica EELL fino a 65000 abitanti, per efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	NO	0,00	
8	H	001	004	014	-	-	Interventi di Manutenzione Idraulica Fiume Tanaro	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	NO	0,00	
9	I	001	004	014	07	A01 01	Interventi di messa in sicurezza frana in Località Alfieri - Eventi piovosi 2019	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	NO	0,00	
10	L	001	004	014	07	A01 01	Interventi di messa in sicurezza muro di contenimento Via dei Partigiani - Concentrico - Bastia Mondovi. Progettazione Esecutiva	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	NO	0,00	
11	M	001	004	014	07	A01 01	Interventi di messa in sicurezza frana in Località Alfieri - Eventi piovosi 2019 - Bastia Mondovi. Progettazione Esecutiva.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	NO	0,00	
12	N	001	004	014	-	-	Interventi di messa in sicurezza frana il Località Alfieri - eventi 2016 - Bastia Mondovi. Progettazione Esecutiva.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	NO	0,00	
13	O	001	004	014	-	-	Interventi per eliminazione barriere architettoniche salone polifunzionale Casa Protetta (con formazione servizi igienici per disabili)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	NO	0,00	
TOTALE								5.080.000,00	0,00	0,00	5.080.000,00		0,00	
Il responsabile del programma														

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BASTIA MONDOVI'														
ELENCO ANNUALE ANNO 2021														
Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Tempi di esecuzione			
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI		
F	1	Lavori di Consolidamento Versante San Fiorenzo, Strada comunale delle Rocche e Strada comunale della Torre	Crosetti	Paolo	200.000,00	MIS	SI	SI	1	ES	2	2018	4	2021
G	1	Bando efficienza energetica EELL fino a 65000 abitanti, per efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali	Crosetti	Paolo	197.000,00	MIS	SI	SI	1	ES	1	2021	2	2022
H	1	Interventi di Manutenzione Idraulica Fiume Tanaro	Crosetti	Paolo	300.000,00	MIS	NO	0,00	1	ES	1	2021	2	2022
O	1	Interventi per eliminazione barriere architettoniche salone polifunzionale Casa Protetta (con formazione servizi igienici per disabili)	Crosetti	Paolo	50.000,00	MIS	NO	0,00	1	ES	1	2021	2	2022
					TOTALE	747.000,00								
Il responsabile del programma														

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Lavori di Consolidamento versante San Fiorenzo, strada comunale delle Rocche e strada comunale della Torre;
- Interventi di manutenzione idraulica fiume Tanaro;
- Interventi per eliminazione barriere architettoniche salone polifunzionale Casa Protetta (con formazione servizi igienici per disabili);

in relazione ai quali l'Amministrazione intende completare le opere indicate nel corso dell'anno corrente (2021).

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà operare un costante monitoraggio a livello di programmazione finanziaria e di gestione.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata alla razionalizzazione dell'utilizzo delle disponibilità liquide.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.